

**C O N T R A T T O**  
PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO  
(CIG \_\_\_\_\_)

**TRA**

la **Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.** con sede legale in Chieti in Via Asinio Herio, n. 75, codice fiscale e partita IVA 00288240690, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Committente», per la quale interviene nel presente atto, in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto sociale, il Dott. Tullio Tonelli nato a ..... (....) il ..... nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,

**E**

la **Società** \_\_\_\_\_, con sede sociale in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Fornitrice», per la quale interviene nel presente atto, il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

**PREMESSO**

- che la Committente ha la necessità di procedere all'esecuzione della prestazione in epigrafe di seguito, per brevità, indicata come «prestazione»;
- che ai fini suddetti, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, di seguito nel presente contratto denominato semplicemente «codice» o «codice dei contratti», è stata esperita apposita gara a procedura aperta n. 4 bis/TUA/2017,
- che la Commissione di gara appositamente nominata dalla Committente ha aggiudicato in via provvisoria la gara alla Società in epigrafe;
- in esecuzione delle decisioni del C.d.A. del \_\_\_\_\_;
- che l'aggiudicatario è risultato avere il possesso dei requisiti speciali e di idoneità professionale richiesti e dichiarati;
- che con lettera prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva efficace della procedura di cui trattasi ed è stato autorizzato l'inizio delle prestazioni in pendenza della presentazione della documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;
- preso atto che con lettera acclarata al prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Fornitrice ha presentato la documentazione prescritta;
- che pertanto si può procedere alla stipula del presente contratto nei termini prescritti,

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

**Richiamo delle premesse**

1. Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Art. 2

**Oggetto. Precisazioni.**

1. La Committente alle condizioni ed ai prezzi stabiliti nel presente contratto e relativi allegati, affida alla Fornitrice che accetta senza riserva alcuna e si impegna ad eseguirla, la prestazione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, con riferimento alle categorie di lavoratori elencate nel Capitolato Tecnico allegato.
2. La prestazione dovrà essere eseguita nel rispetto dei seguenti documenti allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale:
  - a) Offerta economica presentata in sede di gara;



b) Capitolato Tecnico posto a base di gara con allegata Tabella costo orario.

#### Art. 3

##### **Importo del contratto**

1. L'importo contrattuale ammonta a € 320.000,00 (euro \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_/00).
2. E' possibile un aumento o una diminuzione dell'importo del contratto nell'ambito del più o meno il 20%.

#### Art. 4

##### **Prezzi contrattuali**

1. Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno compensate ai prezzi calcolati come da Capitolato tecnico posto a base di gara, tenuto conto dell'offerta presentata pari ad un moltiplicatore unico di \_\_\_\_\_ sulla Tabella allegata al Capitolato.

#### Art. 5

##### **Durata del contratto e Termini di esecuzione**

1. Si stabilisce che la durata del servizio è fissata in mesi 12 dalla data di decorrenza che sarà comunicata all'aggiudicatario.  
Al riguardo si precisa che il termine contrattuale è comunque fissato al raggiungimento dell'importo posto a base di gara per una annualità di €. 320.000,00 eventualmente aumentato del 20%, anche se consuntivato dopo i 12 mesi di durata contrattuale iniziali, a discrezione della Committente.  
Nulla avrà a pretendere l'operatore economico aggiudicatario per il caso di prestazioni richieste entro il 20% in diminuzione rispetto all'importo a base d'asta.
2. L'autorizzazione all'inizio delle prestazioni è stato dato con lettera prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. Da tale data ha decorrenza il primo biennio di durata contrattuale.

#### Art. 6

##### **Documenti che fanno parte del contratto**

1. Al presente contratto sono allegati:
  - a) Offerta economica presentata in sede di gara (All. 1)
  - b) Capitolato Tecnico posto a base di gara, con relativa allegata Tabella costo orario (All.2)
  - c) Dichiarazione ai sensi l. 136/2010 e s.m.i. (All. 3)
  - d) Copia garanzia contrattuale prestata (All. 4)
2. I documenti di cui al comma 1 del presente articolo firmati in duplice originale dalle parti contraenti e catalogati con la numerazione a fianco di ciascuno di essi indicate fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### Art. 7

##### **Domicilio della Fornitrice**

1. La Fornitrice ha eletto domicilio nella propria sede sociale sopra indicata. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.
2. Le variazioni del rappresentante di cui al comma 1 e del domicilio di cui al comma 2 del presente devono essere tempestivamente notificate alla Committente a cura della Fornitrice.

#### Art. 8

##### **Fatturazioni**

1. Le fatture saranno emesse dalla Fornitrice per le prestazioni rese, completate e regolarmente collaudate.
2. Per quanto riguarda la fatturazione si fa espresso riferimento alle previsioni di cui all'art. 11 del Capitolato tecnico allegato.
3. Esse dovranno recare l'indicazione degli estremi del presente contratto a cui si riferiscono ed il codice CIG in epigrafe indicato.
4. Per il pagamento delle stesse sarà acquisito il DURC riferito alla Fornitrice, in originale o copia conforme, in corso di validità ovvero di data non anteriore a 120 giorni rispetto alla data della

fattura, pena il mancato pagamento della fattura stessa nei termini previsti, senza che la stessa Fornitrice possa accampare pretese al riguardo.

5. In caso di mancata regolarità del DURC la Committente procederà all'attivazione delle procedure per l'attuazione dell'intervento sostitutivo della S.A. per il caso di inadempienze contributive degli operatori economici, di cui all'art. 4, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010, secondo le modalità di cui alla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 16.2.2012, n. 3.

#### Art. 9

##### **Termini e modalità di pagamento**

1. Le prestazioni regolarmente fatturate, come da art. 11 del Capitolato, saranno liquidate dalla Committente a 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c bancario intestato alla Fornitrice, con riferimento al CIG in epigrafe come da dichiarazione allegata ai sensi della Legge n.136/2010 del 13.8.2010.  
La Fornitrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale di governo della Provincia di Chieti della notizia dell'inadempimento dei propri subappaltatori o subcontraenti, se ricorre il caso, agli obblighi della tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/06 e s.m.i. causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### Art. 10

##### **Revisione prezzi**

1. I prezzi si intendono fissi ed invariabili non essendo ammessa in alcun caso la loro revisione.

#### Art. 11


##### **Garanzia di contratto o cauzione definitiva. Copertura assicurativa.**

1. La Fornitrice ha prestato la garanzia di contratto (cauzione definitiva) a mezzo di polizza fidejussoria assicurativa n. \_\_\_\_\_ dell'importo di € \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ - Sede di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

#### Art. 12

##### **Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. La Fornitrice è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi ed altre disposizioni riguardanti l'impiego di manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, la Fornitrice si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
  - b) i suddetti obblighi vincolano la Fornitrice anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni della Fornitrice stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime la Fornitrice dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Committente o ad essa segnalata da un ente



preposto, la Committente medesima comunica alla Fornitrice l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione adeguata sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento alla Fornitrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti dalla stessa.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora la Fornitrice invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Fornitrice in esecuzione del presente contratto.

#### Art. 13

##### **Segretezza e utilizzo informazioni**

1. La Fornitrice s'impegna a non divulgare in alcun modo e a chicchesia notizie, informazioni, dati, elaborati e documenti facenti parte o derivanti dal presente contratto.
3. Restano comunque fermi tutti i vincoli derivanti dalla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di Privacy.

#### Art. 14

##### **Trasparenza dei prezzi**

1. La Fornitrice espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso operatori economici collegati o controllati, somme e/o altri corrispettivi a titolo d'intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero la Fornitrice non rispettasse gli impegni e gli obblighi in esso assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso s'intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa della Fornitrice, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### Art. 15

##### **Trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003**

1. La Fornitrice acconsente, ai sensi della Legge n. 675/96 come modificata con d.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività della Committente, nel rispetto della suddetta Legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della Committente sulla base delle informazioni di seguito riportate.
2. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
3. La Fornitrice è informata che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della Committente come ad esempio:
  - a) per dare esecuzione ad obblighi di legge,
  - b) per esigenze di tipo operativo e/o gestionale,
  - c) per esigenze preliminari alla stipula del presente contratto e relativi annessi,
  - d) per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.
4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
5. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi,



quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

6. La Fornitrice è informata altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96 come di seguito riportati.
7. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:
  - a) di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
  - c) di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
  - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

#### Art. 16

##### **Spese di gestione, imposte, tasse e contrattuali**

1. Sono a carico della Fornitrice tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle prestazioni, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
2. A carico della Fornitrice restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle prestazioni contrattuali.
3. I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico delle parti contraenti secondo legge.
4. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.
5. Il presente contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto e relativi allegati o norme richiamate si intendono I.V.A. esclusa.
6. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni il cui corrispettivo è soggetto all'I.V.A., è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico delle Disposizioni concernenti l'Imposta di Registro approvata con DPR 26.04.1986 n.131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'Imposta fissa giusta l'art. 40 del citato Testo Unico.
7. Sono a carico della Fornitrice senza diritto di rivalsa le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi alla eventuale registrazione del contratto.

#### Art. 17

##### **Controversie e Foro competente**

1. Le controversie nascenti dal presente contratto saranno deferite alla cognizione esclusiva del Tribunale di Chieti.
2. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

#### Art. 18

##### **Figure del procedimento**

L'incarico di Responsabile del procedimento della fase di esecuzione è conferito al Dott. Giuseppe Finocchietti.

#### Art. 20

##### **Validità del contratto**

1. Il presente contratto, redatto in duplice originale, è immediatamente impegnativo per entrambe le parti contraenti non essendo necessaria alcuna ulteriore approvazione.

PER LA FORNITRICE

PER LA COMMITTENTE

